

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

## Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2 DEL 27/01/2022

**Oggetto** Esecuzione Sentenza n. 1270/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Greco Fabio appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemilaventidue il giorno Ventrette del mese di Gennaio presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sita in Catania Via Leontine 1, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n. 29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

VISTA la Delibera n. 28 del 14.09.2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

**VISTO** il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Cecilia Licitra del foro di Ragusa, difensore del sig. Greco Fabio ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Viale Ten. Lena n. 14, presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 12572 del 03/11/2011, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 519 del 28/08/2012 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Greco Fabio;

VISTA la sentenza n. 433/14 con cui il Giudice del Lavoro rigettava la domanda attrice intesa ad ottenere la conversione del dedotto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; condannava il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condannava il Consorzio altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.200,00 oltre, CPA e IVA.;

VISTA la deliberazione consortile n. 960 del 23/07/2014 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 433/2014;

VISTA la delibera n. 1151 del 26/02/2015 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Greco Fabio;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 1270/16, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Greco Fabio e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa



avverso la sentenza n.433/2014 del Tribunale di Ragusa che:

- 1) dichiara la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 26.09.2002 con decorrenza dal 02.10.2002 e, per l'effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Greco Fabio alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al risarcimento del danno in favore del sig. Greco Fabio tramite versamento di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 1571 del 25/01/2017 di autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione, attualmente pendente, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1270/2016 a seguito del ricorso promosso dal dipendente sig. Greco;

**VISTO** l'Atto di Precetto notificato al Consorzio di Bonifica in data 27/12/2021, prot. consortile n. 7218 del 30/12/2021 con cui viene richiesta per la prima volta l'esecuzione della superiore sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 1270/2016;

**VISTO** il parere del 31 gennaio 2017 assunto al protocollo consortile al n.1486/17 reso dall'avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

**RITENUTO** che in conseguenza al suddetto parere occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°1270/2016 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 02/10/2002 in forza del contratto stipulato in data 26.09.2002 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dall'istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;



CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 26/09/2002 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 27 del 29.4.2021 Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S.1147 del 19.7.2021;

VISTA la nota prot. n. 499 del 3/01/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 30 del 3/01/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1 ) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Greco Fabio, nato a Ragusa il 6/06/1981, con decorrenza dalla data del 02.10.2002 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 26.09.2002, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 02/02/2022 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò fino all'esito del ricorso per Cassazione già pendente, senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 1270/2016 della Corte d'Appello di Catania:

Qualifica: Operaio Comune;

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more legible and appears to be 'Greco', while the lower one is more stylized and less clear.

Fascia: 1^fascia funzionale;

Luogo di lavoro: comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2 ) - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 3 ) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4 ) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Barbagallo



Il Commissario Straordinario  
Francesco Nicodemo

